



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni Immobiliari

All'udienza del 15.06.2023 alle ore 11.10 davanti al G.E. Roberta Brera sono comparsi:
per il creditore procedente l'avv. Lorenzetti in sostituzione dell'avv. Bellato;

il professionista delegato avv. Marco Dino Ferrari;

il professionista delegato si riporta alle relazioni depositate in data 27.04.23 e 31.05.23

l'avv. Lorenzetti si riporta alla memoria depositata in data 05.06.2023 ribadendo, quanto al titolo costituito da decreto ingiuntivo, che non sono state azionate clausole vessatorie e che il creditore procedente agisce altresì in forza di autonomo titolo rappresentato da contratto di mutuo fondiario concesso a Chiappalone Rita con atto a rogito Notaio Dott. Vincenzo Esposito di Tortona in data 16 luglio 2002 n. 22702/236895;

Il Giudice

rilevato che tra i titoli azionati dal creditore procedente vi è decreto ingiuntivo emesso nei confronti di fideiussore persona fisica qualificabile come consumatore;

preso atto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23 nel punto in cui stabiliscono che il giudice dell'esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, deve:

- controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

- informare le parti dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo;

- avvisare il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

stabilendo che, fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

letti gli atti e i documenti di causa,

rilevato che ad un primo esame e in una cognizione sommaria quale quella descritta dalle Sezioni Unite, nei rapporti sottesi al decreto ingiuntivo non risultano clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo o comunque le stesse non risultano applicate ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, nei confronti del fideiussore/terzo datore di ipoteca Chiappalone Rita quale soggetto "consumatore";

AVVISA

la debitrice esecutata che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo.

MANDA

a parte creditrice procedente per la notifica del presente avviso alla parte debitrice personalmente invitando il creditore a depositare nel fascicolo telematico, entro 60 giorni dalla data odierna, prova del perfezionamento della notifica al debitore;



Parte debitrice a depositare, entro 60 giorni dalla notifica, prova del deposito dell'atto di opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con l'avvertimento che in difetto la procedura proseguirà senza ulteriori avvisi;

Rilevato, peraltro, che la procedura si fonda anche su contratto di mutuo fondiario concesso a Chiappalone Rita con atto a rogito Notaio Dott. Vincenzo Esposito di Tortona in data 16 luglio 2002 n. 22702/236895;

che il professionista delegato prosegua nell'attività di vendita, con correzione delle modalità di cui al punto 20 nei seguenti termini:

20. la gara abbia la seguente durata:

- la gara avrà inizio nel momento in cui il professionista abbia completato le verifiche di ammissibilità delle offerte;
- la gara avrà termine alle ore 13.00 del secondo giorno successivo a quello in cui il professionista abbia avviato la gara (es. se la gara inizia il giorno 3 a qualsiasi ora, avrà termine alle ore 13.00 del giorno 5);
- *qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 minuti prima della scadenza del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata automaticamente di 10 minuti, a decorrere dal deposito del rilancio, per consentire a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci; analogo prolungamento automatico di 10 minuti scatterà ad ogni rilancio successivo; la gara terminerà quando dall'ultimo rilancio siano decorsi 10 minuti senza ulteriori rilanci;*
- la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato (con esclusione del sabato, domenica e dei giorni festivi);
- qualora il termine finale per lo svolgimento della gara venga a scadere in un giorno festivo, il termine dovrà intendersi automaticamente scadente al primo giorno non festivo successivo; il professionista non farà coincidere i due giorni della gara con il sabato, la domenica o altro giorno festivo;
- una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunichi a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata e comunichi al referente della procedura l'elenco delle offerte in aumento formulate e di coloro che le abbiano effettuate (ferma la possibilità per il professionista di procedere direttamente al download del report dal sito del gestore);
- le comunicazioni ai partecipanti abbiano luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal soggetto partecipante e tramite SMS;
- il professionista delegato proceda all'individuazione della migliore offerta ed all'eventuale aggiudicazione;

Si comunichi

Alessandria, 14/06/2023

Il Giudice dell'Esecuzione

Roberta Brera

